


VERO
STATUTO



ASSOCIAZIONE "LiberAmente" STATUTO SOCIALE

Art.1 E' costituita a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile una associazione culturale denominata "LiberAmente".

Art.2 La sede viene stabilita in Verona, Via Cavallotti n.3. L'indirizzo della sede potrà essere variato nell'ambito del Comune di Verona con deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati senza che si renda necessaria la modifica del presente Statuto.

Finalità sociali

Art.3 L'Associazione non persegue fini di lucro, non ha pregiudizi politici e/o sociali e/o religiosi ed ha come scopi istituzionali la diffusione e la promozione della cultura come mezzo di coesione sociale attraverso l'istituzione di attività e progetti che favoriscano l'aggregazione di persone provenienti dal mondo giovanile e non, aventi come fine la condivisione dell'attività culturale in generale. A questo scopo l'Associazione LiberAmente intende proporsi come punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore della cultura assolvendo, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, a funzioni sociali di maturazione e crescita umana e civile.

Per realizzare i propri obiettivi l'associazione promuoverà attività specifiche come:

- organizzare incontri, manifestazioni, conferenze, dibattiti coerenti con le proprie finalità;
- istituire gruppi e centri di Lettura a voce alta e di Lettura condivisa e lo favorire e rafforzare l'operato di quelli già esistenti sul territorio;
- mettere a punto progetti specifici finalizzati a potenziare l'aspetto sociale e collettivo della Lettura, allo scopo di restituire al "Libro" e agli spazi a esso dedicati la possibilità di diventare luoghi di aggregazione e confronto;
- realizzare altri progetti culturali di consolidamento dei propri servizi e ampliamento degli stessi in linea con le finalità dell'associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari l'associazione LiberAmente potrà svolgere qualunque attività connessa come:

- a) concludere accordi di collaborazione con Enti, Consorzi ed Associazioni italiani o stranieri aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- b) partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni aventi scopi analoghi o complementari ai propri;
- c) sviluppare qualsiasi altra iniziativa anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali dell'Associazione.
- d) deliberare, in relazione alla riconosciuta rispondenza di determinati beni mobili o immobili alle finalità istitutive, l'acquisto, la locazione, l'usufrutto etc. di tali beni nei modi più opportuni tra cui debbono intendersi specificatamente

[Handwritten signatures and initials]

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

compresi l'acquisto di proprietà, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti d'uso o altri, previa le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione di comodato, di mandato ad amministrare, l'ottenimento di concessioni amministrative e ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che a giudizio degli organi della Associazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;

- e) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti o ceduti in comodato all'Associazione, anche in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché gestirne l'attività.
- f) svolgere attività di tipo formativo nell'ambito degli scopi statutari.

L'Associazione potrà inoltre intraprendere altre attività, anche di natura commerciali, su decisione del Consiglio Direttivo, finalizzate al finanziamento e mantenimento delle attività istituzionali. L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, aziende ed enti quali Comune, Provincia, Regione, Enti nazionali ed internazionali offrendo, eventualmente, la propria assistenza, consulenza, collaborazione in ciascuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Durata

Art.4 L'Associazione ha durata indeterminata.

Soci Fondatori

Art.5 I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci ordinari e partecipano direttamente alla costituzione dell'Associazione. Gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo della Associazione. I soci fondatori non potranno essere esclusi dal sodalizio per nessun motivo, se non nei casi previsti dalla legge.

Art.6 La presidenza dell'Associazione spetta ad un socio scelto dall'assemblea tra i soci fondatori. Inoltre, tra i soci fondatori dovranno essere nominati anche altri due membri del Consiglio Direttivo. L'assemblea potrà eleggere il Presidente e/o un membro del Consiglio Direttivo tra i soci ordinari, esclusivamente nel caso in cui i soci fondatori rinuncino alla propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente in carica, il quale ne farà constatare i contenuti con apposito consiglio, e ne farà redigere il relativo verbale.

Art.7 I soci fondatori che non ricoprano cariche sociali potranno in ogni caso partecipare ai consigli direttivi, la loro presenza è da intendersi esclusivamente in via consultiva e senza diritto di voto.

Art.8 L'assemblea dei soci, potrà conferire la dignità di socio fondatore al socio che si sia particolarmente e generosamente distinto nello sviluppo delle attività dell'Associazione. In tal caso il



A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S.". It is written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S.". It is written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S.". It is written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S.". It is written in a cursive style.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

nuovo socio così nominato acquisirà tutti i doveri e diritti previsti dal presente statuto per i soci fondatori.

Soci

Art.9 Tutti coloro che intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da chi ne ha la potestà.

Art.10 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e gli altri Enti Pubblici e Privati, italiani o stranieri, purché presentati da almeno due componenti l'associazione e salvo inappellabile ed inderogabile accettazione del Consiglio Direttivo. Il socio non accettato non può proporre appello a nessuno organo amministrativo o deliberante dell'Associazione.

Art.11 L'associazione è composta da, soci ordinari, soci fondatori, soci onorari e soci minorenni.

Sono soci ordinari coloro che hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee dell' Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci fondatori sono titolari degli stessi diritti ed obblighi previsti per i soci ordinari, oltre a quanto previsto dagli articoli da 5 a 8 del presente statuto.

Sono soci onorari coloro che hanno svolto attività a favore dell'Associazione, ritenute particolarmente meritorie e benemerite dal Consiglio Direttivo.


Soci minorenni sono coloro che dimostrano un particolare interesse nelle attività dell'Associazione e che, anche organizzati in gruppi di lavoro, possono apportare nuovi impulsi alle finalità dell'Associazione stessa; i soci minorenni acquisteranno tutti i diritti dei soci ordinari una volta raggiunta la maggiore età.

Al presidente onorario ed ai soci onorari non spetta diritto di voto.

Art.12 Il domicilio dei soci, agli effetti di qualsiasi rapporto tra gli stessi e con l'Associazione, viene eletto presso la sede dell'Associazione.

Art.13 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I diritti ed i doveri di cui godono i soci sono stabiliti dal presente statuto. Al fine di dare una uniforme disciplina al rapporto associativo e garantire l'ordinarietà del rapporto stesso sono espressamente esclusi i soci temporanei.

Art.14 La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività dell'Associazione secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento (se predisposto). I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole



...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali il sodalizio aderisce.

Art.15 Le iscrizioni dei nuovi soci decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art.16 I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) Per recesso che dovrà essere comunicate per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno, pena nullità al Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) per morosità: il socio, infatti, che non provvederà al pagamento anche di un solo rateo della quota sociale entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
- c) per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca un ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il socio espulso non può più essere riproposto.
- d) per morte del socio.

Assemblee

Art.17 L'assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci in prima e seconda convocazione. L'assemblea si riunisce nei locali della sede sociale o in altro luogo purché in Italia e facilmente raggiungibile con comuni mezzi meccanici, su designazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.18 L'Assemblea è formata dai soci che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'articolo 2532, secondo comma, Codice Civile. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art.19 L'Assemblea si riunisce :

- almeno una volta all'anno, normalmente entro il 30 di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, del bilancio preventivo (se predisposto);
- ogni qualvolta il Presidente Effettivo autonomamente lo ritenga opportuno;
- quando sia deciso dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione;
- dietro richiesta di un socio fondatore. La domanda che dovrà prevedere anche l'ordine del giorno, dovrà essere effettuata per iscritto al Presidente Effettivo, il quale convocherà l'assemblea entro trenta giorni dal suo ricevimento.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

-a seguito di richiesta della metà più uno dei soci ordinari che dovranno proporre anche l'ordine del giorno. La domanda dovrà essere effettuata per iscritto al Presidente Effettivo, che convocherà l'assemblea entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art.20 La convocazione delle Assemblee, sia straordinarie che ordinarie, sarà effettuata mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data fissata. L'avviso di convocazione dovrà indicare oltre al luogo il giorno e l'ora della riunione, anche l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione potrà essere comunicata anche con qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo quale, ad esempio, il fax, la posta elettronica o mezzi analoghi. Delle delibere assembleari dovrà essere redatto apposito verbale a cura di un segretario anche questi nominato dall'Assemblea e verrà trascritto sul libro verbali delle Assemblee.

Art.21 L'assemblea ordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.

Art.22 L'assemblea straordinaria è valida:

- a) in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta) dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta) più 1 dei soci aventi diritto al voto;



L'assemblea straordinaria, contrariamente a quanto previsto per l'assemblea ordinaria, non potrà essere convocata in prima e seconda convocazione per lo stesso giorno.

Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.23 In caso di parità di voti, sia l'assemblea ordinaria che la straordinaria, dovranno essere chiamate subito a votare un'altra volta.

Art.24 Spetta all'assemblea ordinaria dei soci:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo (se predisposto);
- b) eleggere il Presidente Effettivo, scelto tra i soci fondatori, ed il Consiglio Direttivo di cui almeno due componenti scelti tra i soci fondatori;
- c) eleggere, se lo riterrà opportuno per il buon andamento dell'Associazione, un Presidente Onorario, un Vicepresidente, un Segretario ed un Revisore Contabile.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The second part of the document details the various methods used to collect and analyze the data. It describes how the information is processed and how it is used to identify trends and patterns. The final part of the document provides a summary of the findings and offers recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed phenomena and to develop more effective strategies for addressing them.

d) discutere ogni altro argomento posto all'ordine del giorno per l'eventuale approvazione assembleare.

Amministrazione

Art.25 L'Associazione è retta dai seguenti organi sociali:

- ◊ L'Assemblea dei soci;
- ◊ Il Presidente;
- ◊ Il Consiglio Direttivo;
- ◊ Il Segretario, se nominato;
- ◊ Il Revisore contabile, se nominato.

Art.26 Gli organi amministrativi sono tutti liberamente eleggibili e rieleggibili purché costituiti da soci ordinari, fatta eccezione per il Presidente del Consiglio Direttivo e due membri del consiglio direttivo che dovranno obbligatoriamente essere nominati tra i soci fondatori. Il Revisore Contabile è eleggibile anche fra i non soci. Tutti gli incarichi sociali si intendono svolti a titolo gratuito. Per il Revisore Contabile ed il Segretario, in relazione a particolari impegni affidati, il Consiglio Direttivo potrà, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, determinare un emolumento annuo. Agli organi amministrativi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute in funzione del loro ufficio, dietro approvazione delle relative note spese da parte del Consiglio Direttivo.

Art.27 Al Presidente del Consiglio Direttivo e a chi ne fa le veci, spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente Effettivo può delegare, ai componenti del Consiglio Direttivo, particolari incarichi e mansioni nell'interesse del sodalizio. Spetta inoltre al Presidente redigere i verbali delle riunioni ed attendere alla corrispondenza. In caso di impedimento o temporanea indisponibilità del Presidente, le sue funzioni possono essere svolte dal Vicepresidente se nominato.

Art.28 Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente Effettivo e da 2 (due) a 4 (quattro) consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Il Presidente effettivo potrà delegare l'incarico di Segretario ad un componente del Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Art.29 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Effettivo o da chi ne fa le veci e delibera a maggioranza di voto; in caso di parità, il voto di chi presiede vale il doppio. In caso di assenza del Presidente o dell'eventuale Vicepresidente il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano in età.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.


A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

Art.30 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, o lo richiedano gli altri consiglieri senza formalità. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore ed al Revisore Contabile, se esistente, e nei casi di urgenza con un fax da spedirsi almeno un giorno prima. La convocazione potrà essere comunicata con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo quale, ad esempio, il fax, la posta elettronica o mezzi analoghi. Il Consiglio è valido anche in assenza delle suddette formalità, purché siano presenti tutti i suoi membri ed almeno il revisore contabile se nominato.

Art.31 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con la sola esclusione di quanto la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio Direttivo avrà facoltà di nominare direttori, gestori delle varie attività collegate alle finalità dell'associazione stessa nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categoria di atti, di transigere e compromettere, di acquistare, vendere, permutare e conferire beni mobili ed immobili di qualunque genere e/o natura, di consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche legali, di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o privato ed in particolare presso gli Istituti di Credito.
- c) intrattenere i rapporti con le Istituzioni regionali, nazionali ed europee; esso potrà inoltre agire nei modi più opportuni al fine di ottenere dai citati enti, contributi e sovvenzioni;
- d) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- e) deliberare la nomina di uno o più soci onorari fra le persone, le associazioni e gli Enti che si siano particolarmente distinti per la vita dell'associazione stessa.
- f) deliberare l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- g) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
- h) predisporre e redigere il bilancio consuntivo e preventivo, quest'ultimo se ritenuto necessario, da sottoporre all'assemblea dei soci;



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The document outlines the various methods and systems that can be used to ensure the accuracy and reliability of financial records.

The second part of the document focuses on the role of the auditor in the financial reporting process. It describes the responsibilities of the auditor and the standards that must be followed to ensure the integrity of the financial statements. The document also discusses the importance of communication between the auditor and the management of the company, as well as the role of the audit committee in overseeing the audit process.

The third part of the document provides a detailed overview of the various financial statements that are prepared for the company. It explains the purpose of each statement and the information that is typically included in them. The document also discusses the importance of providing clear and concise explanations of the financial results and the underlying business operations.

- i) fissare la quota associativa annua, che potrà essere differenziata, soprattutto per quanto riguarda i soci minorenni;
- j) deliberare l'adozione di tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- k) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- l) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- m) redigere il regolamento dell'Associazione.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art.32 L'anno sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio sociale che si chiuderà il 31 dicembre 2008. Il bilancio annuale con il rendiconto economico, nonché l'eventuale bilancio di previsione, vengono predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo entro 5 (cinque) mesi dalla fine dell'anno solare. Entro 6 (sei) mesi essi dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art.33 In caso di dimissioni o per qualsiasi altra causa il Consiglio Direttivo venga a perdere uno dei suoi membri, il consigliere mancante potrà essere sostituito per cooptazione, su designazione del Consiglio Direttivo. Il cooptato resterà in carica fino alla prima assemblea, anche infrannuale, che dovrà ratificarne la nomina. L'assemblea dovrà altresì provvedere all'elezione di un nuovo consigliere nel caso in cui la cooptazione non venga ratificata dall'assemblea o quando il consiglio non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Art.34 Il Segretario assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle decisioni prese autonomamente dal Presidente nell'ambito dei suoi poteri, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili.

Art.35 Le cariche di Presidente, Vicepresidente sono incompatibili con la qualifica di personale comunque retribuito. Le funzioni del Revisore Contabile sono incompatibili con qualunque altra carica comprese quelle tecniche.

Patrimonio

Art.36 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- a) Quote o contributi versati quali fondo di dotazione;
- b) Attrezzature, macchine, mobili, dotazioni varie;
- c) Eventuali donazioni, lasciti, legati di beni mobili ed immobili;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

d) Avanzi finanziari.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Revisore Contabile

Art.37 E' facoltà dell'Assemblea degli Associati nominare un revisore contabile. Il Revisore contabile ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio associativo, nonché sull'osservanza delle norme di Legge e dello Statuto. Dura in carica tre anni ovvero fino a revoca o sue dimissioni. Il controllo dallo stesso esercitato è quindi di legalità e di correttezza contabile. Il Revisore dei conti deve redigere una relazione annuale con i risultati delle verifiche effettuate. Deve poi presentare detta relazione all'Assemblea convocata per la discussione del rendiconto annuale. L'incarico di revisore contabile è incompatibile con quello di consigliere.

Scioglimento e modifiche statutarie

Art.38 La durata dell'associazione è illimitata. L'eventuale scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dall'articolo 43 (quarantatré) del presente Statuto. Contestualmente alla delibera di scioglimento l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un liquidatore, che potrà essere anche non socio, e a stabilirne l'eventuale compenso. In caso di scioglimento e per qualunque causa esso sia deliberato, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sodalizio ad altra Associazione con finalità analoghe o che persegua fini di pubblica utilità, ai sensi di legge.

Art.39 Le eventuali modifiche al presente Statuto Sociale e lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci esclusivamente con il parere favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% (ottantapercento) dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Clausola compromissoria

Art.40 Qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione del presente statuto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e l'Associazione, fra essi e gli organi statutari, o tra i soci, tale controversia sarà sottoposta ad un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra loro, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo ove è ubicata la sede legale dell'Associazione, su istanza della parte più diligente.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

Il Collegio Arbitrale giudicherà irritualmente ed inappellabilmente entro 90 (novanta) giorni dalla accettazione del terzo arbitro e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Disposizioni finali e transitorie

Art.41 Per quanto non disposto e previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile. Agli effetti tributari valgono le leggi previste per gli enti non commerciali.



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

